

**Comune di Nibionno - Anagrafe**

---

Da: <dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it>  
A: "COMUNE DI NIBIONNO" <anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it>  
Data invio: giovedì 27 dicembre 2012 15.41  
Allega: Segnatura.xml; 180927\_8.5\_nibionno\_piano\_di\_zonizzazione.PDF  
Oggetto: - 27/12/2012 - 0180927

TRASMISSIONE DI PARERE TECNICO RELATIVO A PIANO DI ZONIZZAZIONE  
ACUSTICA DEL COMUNE DI NIBIONNO

COMUNE DI NIBIONNO  
28 DIC. 2012  
13243  
6

TEC

Oggiono, 27 DIC 2012

Prot. n. 148497/8.5

Prat. n. 192 / 12

Spett.le Comune di Nibionno  
Piazza Caduti, 2  
23895 Nibionno (LC)  
anagrafe@pec.comune.nibionno.lc.it

**OGGETTO:** Piano di zonizzazione acustica del Comune di Nibionno. Richiesta parere di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 13/01.

Con riferimento alla Vostra richiesta di parere di cui all'oggetto Prot. n. 11116 del 24/10/12 (ns. Prot. n. 148497/8.5 del 29/10/12), con la presente si trasmette il parere tecnico di competenza.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Ing. Angelo Pirovano)

Responsabile del procedimento: Dott. M. Maierna (Tel. 0341/266854 – e-mail: [arpalecco@arpalombardia.it](mailto:arpalecco@arpalombardia.it))  
Pratica trattata da: Dr.ssa R. Valsecchi (Tel. 0341/266889 – e-mail: [arpalecco@arpalombardia.it](mailto:arpalecco@arpalombardia.it))

Sede del Dipartimento Provinciale : via I Maggio, n. 21/B – 23848 OGGIONO (LC)

tel. 0341.266800 – fax 0341.266853 – e-mail [arpalecco@arpalombardia.it](mailto:arpalecco@arpalombardia.it)

PEC [dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it)



UNI EN ISO 9001:2008  
Certificato n.9175.ARPL

**PARERE TECNICO**

**OGGETTO:** Piano di zonizzazione acustica del Comune di Nibionno. Richiesta parere di competenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. n. 13/01.

La scrivente Agenzia ha analizzato l'adeguamento del piano di zonizzazione acustica inoltrato dal Comune di Nibionno con prot. n. 11116 del 24/10/12 (ns. Prot. n. 148497/8.5 del 29/10/12) per l'espressione del parere di competenza, previsto all'art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

E' stata analizzata la seguente documentazione trasmessa:

- "Comune di Nibionno (LC). Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale. Relazione tecnica – revisione 1" redatto dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Giuliano Rossini e datato febbraio 2012;
- "Comune di Nibionno (LC). Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale. Regolamento di attuazione – revisione 1" redatto dal tecnico competente in acustica ambientale Ing. Giuliano Rossini e datato febbraio 2012;
- Tavola 1 "Comune di Nibionno (LC). Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale. Planimetria azionamento – revisione 1 – febbraio 2012" scala 1:3000;
- Tavola 2 "Comune di Nibionno (LC). Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale. Planimetria fasce di rispetto infrastrutture stradali – revisione 1 – febbraio 2012" scala 1:3000;
- Tavola 1 "Comune di Nibionno (LC). Piano di zonizzazione acustico del territorio comunale. Planimetria di inquadramento territoriale dei PZA comuni confinanti – revisione 1 – febbraio 2012" scala 1:3000.

Dall'analisi della documentazione suddetta, nel merito dei criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica stabiliti dalla D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/02, si fa presente quanto segue:

1. Nell'assegnare le classi II e III si deve tenere conto dell'assenza in tali aree di attività industriali ed artigianali poiché, da quanto indicato alla tabella A del DPCM 14.11.1997 le attività artigianali non sono previste in classe II (... *assenza di attività industriali e artigianali*); analogamente è opportuno che non siano presenti in classe III attività definibili industriali in quanto non compatibili con la descrizione della classe III indicata nella tabella suddetta (... *con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali...*). A titolo di esempio si invita a considerare la correttezza della classe III dell'area della ditta Imatex, dell'area di rimessaggio mezzi della Bonfanti Ecologia, dell'area della EuroStir o delle aziende presenti sia a Cibroncello Superiore sia a Cibroncello Inferiore. Si invita pertanto il Comune a verificare con attenzione questo aspetto anche alla luce delle indicazioni di cui al paragrafo 2.4 dell'allegato alla D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/02.
2. Il Comune verifichi con l'Ente gestore delle varie infrastrutture stradali la corretta classificazione delle strade riportata al paragrafo 6.2.1 della Relazione tecnica.
3. Si rivede la classificazione dei supermercati, esempio SISA e area commerciale limitrofa, per quanto indicato a pagina 14 dell'allegato della D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/02.

4. Considerate anche le attività svolte in esterno presso le piscine, si chiede di valutare la correttezza della classe III attribuita a tale area sportiva.
5. Se non richiesto da particolari esigenze acustiche, è opportuno che il Comune ottimizzi la classificazione acustica laddove si verifica una variazione di classe acustica nell'ambito della stessa attività ossia dove lo stabile produttivo o commerciale è caratterizzato da una classe acustica diversa da quella attribuita al suo piazzale esterno o altra pertinenza.
6. Si prende atto di quanto dichiarato al punto 4.5 dove non si riscontrano incongruenze tra il piano di zonizzazione in esame con quelli dei comuni adiacenti.
7. I rilievi fonometrici a corredo della relazione tecnica risalgono a giugno 2009 e pertanto potrebbero essere poco rappresentativi della situazione attuale.
8. Si ritiene opportuno che il Comune verifichi l'assenza di aree rurali interessate da attività che impiegano macchine agricole nelle zone del territorio proposte in classe II. Si suggerisce di attribuire alle aree coltivate presenti e alle aree interessate dall'attività di insediamenti zootecnici almeno la classe III.
9. Si riportino sulla tavole di azionamento acustico le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al fine di verificare la loro corretta classificazione per quanto indicato al paragrafo 2.5 dell'allegato della DGR della D.G.R. n. VII/9776 del 12/07/02; per quanto indicato nel paragrafo suddetto si invita il Comune a regolamentare tali attività.
10. Al paragrafo 5.5 della Relazione tecnica viene evidenziata come particolare sorgente di rumore anche i locali pubblici con intrattenimento musicale: si evidenzia che tali attività musicali, se non diversamente disciplinate, sono soggette non solo al rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione individuati dal piano di zonizzazione acustica ma anche al rispetto del limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del DPCM 14.11.1997.
11. Per quanto riguarda il rumore associato alle campane, all'art. 17 del regolamento di attuazione vengono richiamati gli adempimenti previsti dai documenti di Sinodi e dalla Circolare n. 33 della Conferenza Episcopale Italiana; si fa presente che le campane, se considerate come sorgente fissa - con particolare attenzione al battito delle ore -, devono rispettare i limiti di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM stesso (valutati su Tr). Si invita pertanto a considerare con attenzione le aree delle chiese e limitrofe ai campanili.
12. L'art. 19 del regolamento di attuazione cita normativa abrogata o modificata e pertanto deve essere aggiornato; l'allegato B del regolamento di attuazione sia aggiornato con quanto disposto all'art. 5 della Legge 106/2011 e all'art. 4 del DPR 227/2011.
13. Si suggerisce di valutare con attenzione anche la presenza sul territorio di attività commerciali quali bar e pizzerie/ristoranti provviste di plateatici esterni in quanto sono acusticamente poco compatibili con i limiti previsti, per esempio, per la classe II.
14. Non si condivide l'attribuzione della classe II all'area della cascina California che nel tempo è diventata una struttura ricettiva (albergo/ristorante) con pertinenze esterne.
15. Si evidenzia la criticità dell'area di Via Manara interessata dall'ambito di trasformazione PET 10 posta in classe III rispetto alle aree industriali limitrofe.
16. Ad integrazione del art. 22 del regolamento di attuazione si evidenzia la Newsletter del Presidente ARPA Numero 2 Giugno 2012, inoltrata a tutti i Comuni del territorio lombardo, che illustra il documento informativo "Il controllo del rumore -Linee Guida per la gestione


degli esposti" consultabile anche online sul sito di ARPA Lombardia, all'indirizzo <http://ita.arpalombardia.it/ita/docs/sgq/LG.AF.001.Rev.00.pdf>.

Si invita il Comune di Nibionno, per quanto possibile, a dare massima pubblicità alle imprese presenti sul territorio di quanto previsto all'art. 15 della L.Q. n. 447/95 e all'art. 10 della L.R. n. 13.


A conclusione dell'iter autorizzativo, il Comune di Nibionno inoltri a questa Agenzia copia del piano di zonizzazione acustica definitivamente approvato.

Si ricorda al Comune quanto previsto dalla DGR VIII/11349 del 10.02.2010 in merito alla documentazione da trasmettere a Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente successivamente all'approvazione della classificazione acustica del territorio.

Il Tecnico per la Prevenzione nell'Ambiente  
(P.I. Ruggero Sanvito)



Il Fisico dirigente  
(Dott.ssa Rosa Valsecchi)



Il Responsabile dell'U.O.  
Monitoraggi e Valutazioni Ambientali  
(Dott. Maurizio Maierna)

